

D.LGS 49/2014

DISCIPLINA DEL DUAL USE


Fabrizio Longoni

Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 4 Definizioni

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;


m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 4 Definizioni


qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 4 Definizioni


qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 23. Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.




Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 23. Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

- a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 23. Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.




Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 24. Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.


2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 24. Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali


3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.



Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 25. Garanzie finanziarie

1. Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.




Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 29. Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE Allegato X

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 29

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.




Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 29. Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE Allegato X

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 29

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

4. **Tipo di AEE** (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'AEE.
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.




Il Decreto legislativo 49/2014

Art. 29. Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE **Allegato X**

B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV.
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria



I chiarimenti necessari



Il Presidente

Spettabile

Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE
c/o
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

E p.c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Inviata tramite pec: DGTri@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Milano, 2 Dicembre 2014

Innesso sul mercato AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici D. Lgs. 49/14 articolo 4 comma 1 lettera l): richiesta di supporto interpretativo ai fini dell'uniforme applicazione della normativa ai sensi dell'art. 35 (in particolare comma 1 lettere h) e g)) del D.Lgs. 49/14

Gentilissimi,

siamo a chiederVi conferma rispetto all'interpretazione prevalente in seno alla maggior parte dei Sistemi Collettivi associati al Centro di Coordinamento RAEE, in relazione al disposto di cui alla lettera l) dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 49/14 (c.d. *dual use*) per cui: "Qualsiasi AEE immessa sul mercato che possa avere un utilizzo da parte di utenti domestici sarà dichiarata al registro AEE come AEE immessa nel mercato domestico".

Da tale disposto è sorto il quesito seguente: poiché i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, è corretto sostenere che tutte le AEE che generano tali rifiuti devono essere dichiarate dai produttori come AEE domestiche?



Chiediamo la cortesia che la Vostra risposta a tale quesito, pervenga non appena possibile allo scrivente Centro di Coordinamento dei RAEE, che ne informerebbe i Sistemi Collettivi.

Tutto ciò al fine di rendere uniformi le dichiarazioni di innesso sul mercato e di comunicare a tutti i Sistemi Collettivi - e, per il tramite di questi ultimi, a tutti i produttori di AEE - che tale interpretazione troverà applicazione per la dichiarazione di innesso sul mercato dell'anno 2014.

Vi informiamo inoltre che tale informazione sarebbe successivamente diffusa a tutti i produttori di AEE con cui il Centro di Coordinamento RAEE o i Sistemi Collettivi entrassero in contatto, facilitando in tal modo un comportamento uniforme.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento necessario.

Certi di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Centro di Coordinamento RAEE

Il Presidente



I chiarimenti necessari



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA -
Prot. 0000041/RIN del 16/01/2015

Centro di Coordinamento
RAEE

Via Ausonio, 4
20123 Milano
Fax: 02 87244904

Oggetto: Imnesso sul mercato di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Rif. Vostra nota prot. 31786/TRI del 9.12.2014

Si fa seguito alla vostra richiesta di supporto interpretativo, inerente la definizione di RAEE ed. "dual use", di cui all'articolo 3, par. 1, lettera h) della Direttiva 2012/19/UE, come recepito dall'articolo 4, comma 1, lettera l), ultimo periodo del D.lgs. 49/2014.

Ai sensi delle citate disposizioni, "i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici".

Poiché l'impianto disciplinare di settore è basato su un principio di specularità tra la natura dell'AEE immessa sul mercato e quella del RAEE da essa generato, anche ai fini di una corretta imputazione dei costi di gestione dei rifiuti, come da voi correttamente evidenziato nella nota che si riscontra, i RAEE qualificati "domestici" ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del D.lgs. 49/2014 non possono che derivare da AEE "domestiche".

Ne discende che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici devono dichiarare tali AEE come AEE domestiche.

Tale interpretazione, del resto, è confermata dal documento predisposto dalla Commissione europea e recante le *frequently asked questions on Directive 2012/19/UE*,

nel quale, con riferimento ai RAEE dual use si legge che: "This term, which in the Directive has been added to the definition of 'WEEE from private households' given in Article 3(1)(h), refers to electrical and electronic equipment which due to its nature can be assumed to be used by both private households and users other than private households (professional users). Such equipment should be registered and reported as household equipment and its waste should be considered WEEE from private households".

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano



PROBLEMATICHE APERTE

3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. Mainframe

3.1.2. Minicomputer

3.1.3. Stampanti

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.3. Notebook

3.2.4. Agende elettroniche

3.2.5. Stampanti

3.2.6. Copiatrici

3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

3.2.9. Terminali e sistemi utenti

3.2.10. Fax

3.2.11. Telex

3.2.12. Telefoni


3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento

3.2.14. Telefoni senza filo

3.2.15. telefoni cellulari

3.2.16. Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione



SOLUZIONI APPLICATIVE



IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna

Ai Gestori del servizio pubblico di gestione integrata
dei rifiuti urbani

Al Centro di Coordinamento RAEE

All'Arpa Emilia-Romagna

All'Agenzia Territoriale Regionale per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR)

Al Nucleo Operativo Ecologico (NOE)- Comando territorio Emilia-Romagna

Al Corpo Forestale dello Stato- Comando regionale

INVIO POSTA CERTIFICATA

Oggetto: Chiarimenti in merito alla qualificazione del rifiuto generato dall'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) cosiddetta "dual use".

Facendo seguito a dubbi di carattere interpretativo sollevati da operatori e amministrazioni deputate al controllo ambientale e alla regolazione e/o gestione del servizio di raccolta dei rifiuti generati dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. "dual use" ed al fine di non incorrere in possibili disomogeneità applicative sul territorio regionale si precisa quanto segue.

L'art. 4, comma 1, lett. I), ultimo periodo, del d.lgs. n. 49/2014 definisce i RAEE c.d. "dual use" come "i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici" e dispone che gli stessi "sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici."

Come si ricava dalla lettura della norma, nell'ambito della definizione di RAEE dual use sono compresi sia RAEE qualificabili in base alle regole generali come rifiuti urbani, in quanto provenienti da nuclei domestici, e sia RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, a loro volta suddivisi in RAEE pericolosi e in RAEE non pericolosi.

Viale della Fiera 8 tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065 Email: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna fax 051.527.6991 PEC: dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



In proposito, la norma citata dispone che, ai fini della disciplina di cui al d.lgs. n. 49/2014, i RAEE dual use debbano essere in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. In altre parole, qualifica i RAEE dual use come rifiuti urbani, anche in deroga alle regole generali in materia di classificazione dei rifiuti.

Circa l'interpretazione della disposizione in esame, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha chiarito, in sintesi, che l'impianto disciplinare del settore è basato sul principio di specularità tra la natura della AEE immessa sul mercato e quella del rifiuto da essa generato e che per potere qualificare un RAEE come "dual use" e quindi disciplinarlo come "domestico" occorre che il produttore di AEE abbia dichiarato l'apparecchiatura, dalla quale deriva il rifiuto, come "AEE domestica".

Secondo il Ministero, quindi, l'attrazione dei RAEE dual use nell'ambito della disciplina dei rifiuti urbani si ha quando il rifiuto derivi da una AEE immessa sul mercato quale apparecchiatura per uso domestico.

Tale interpretazione risulta, d'altro canto, coerente con la normativa di settore dalla quale si ricava che la modalità di finanziamento dei costi di gestione dei RAEE dipende dall'uso delle apparecchiature come dichiarato, a monte, dal produttore di AEE in sede di iscrizione al Registro di cui all'articolo 29, d.lgs. n. 49/2014.

In attuazione all'articolo 4, comma 1, lett. I), ultimo periodo, del d.lgs. n. 49/2014, occorre quindi che la raccolta differenziata dei RAEE dual use sia effettuata in base alla disciplina prevista per i RAEE provenienti da nuclei domestici. In particolare i gestori dei Centri di raccolta nonché i singoli rivenditori sono tenuti al ritiro gratuito di tali RAEE, anche qualora non provengano da utenze domestiche.

In proposito è appena il caso di precisare che il codice del rifiuto segue la qualificazione *ex lege* dei RAEE dual use quale rifiuto urbano che, come già accennato, a seconda delle caratteristiche di pericolosità, può essere classificato sia come rifiuto pericoloso e sia come rifiuto non pericoloso con le conseguenti differenze previste dalla normativa per la relativa gestione.

In attesa di ulteriori specifiche ministeriali circa l'individuazione dei RAEE dual use, si allega alla presente nota l'elencazione predisposta dal Centro di Coordinamento RAEE in ordine alla classificazione quali domestiche o professionali delle AEE di cui all'Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014 da cui ricavare i RAEE dual use.

Si ricorda infine che i dati relativi ai quantitativi raccolti dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale sui rifiuti (applicativo Orso).

Giuseppe Bortone

(Documento firmato digitalmente)

UMB/FK-MR

